



Regolamento (UE) n. 1364/2013 del 17/12/2013 (Pubblicato il 19 dicembre 2013 sulla G.U.U.E. n. L 343) - "Modifica del Regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'utilizzo di novellame non biologico e di seme non biologico di molluschi bivalvi nell'acquacoltura biologica".

Premesso che tra novembre 2012 e aprile 2013, alcuni Stati membri dell'Unione, tra cui l'Italia, hanno presentato domande di revisione delle norme riguardanti i prodotti, le sostanze e le tecniche che possono essere utilizzati nell'ambito della produzione dell'acquacoltura biologica. Tali richieste devono essere valutate dal gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica; sulla base di tale valutazione, la Commissione intende esaminare la necessità di un'eventuale revisione di dette norme nel 2014.

Considerato che:

- ✚ alcuni Stati membri, tra cui l'Italia, hanno comunicato che sul mercato non erano disponibili quantitativi di novellame e di seme di molluschi biologici sufficienti per soddisfare i requisiti di cui agli articoli 25 *sexies* e 25 *sexdecies* del Regolamento (CE) n. 889/2008;
- ✚ il novellame e il seme di molluschi biologici continuano a non essere disponibili in quantità tali da permettere la continuità, evitare l'interruzione della produzione dell'acquacoltura biologica nell'Unione e consentire il tempo necessario per l'ulteriore sviluppo del mercato di novellame e di seme di molluschi biologici.

Tutto ciò premesso e considerato, la Commissione Europea ha:

- ✚ ritenuto opportuno rinviare di un anno, fino al 31 dicembre 2014, l'introduzione, a fini di ingrasso, del 50% di novellame non biologico, di cui all'articolo 25 *sexies*, paragrafo 3 del Regolamento (CE) n. 889/2008;
- ✚ ritenuto opportuno rinviare di un anno, fino al 31 dicembre 2014, l'introduzione del 50% di seme di molluschi bivalvi proveniente da incubatoi non biologici, di cui all'articolo 25 *sexdecies*, paragrafo 1, terzo comma, del Regolamento (CE) n. 889/2008;
- ✚ disposto la modifica del Regolamento (CE) n. 889/2008 come di seguito riportata:

Articolo 25 *sexies*, paragrafo 3:

Origine e gestione degli animali di acquacoltura non biologici

«La percentuale massima di novellame non biologico introdotto nell'allevamento è pari all'80 % entro il 31 dicembre 2011, al 50 % entro il 31 dicembre 2014 e allo 0 % entro il 31 dicembre 2015.»;

Articolo 25 *sexdecies*, paragrafo 1, terzo comma:

Norme specifiche per i molluschi

Fonti di approvvigionamento del seme

«Tuttavia, la percentuale massima di seme di molluschi bivalvi proveniente da incubatoi non biologici che può essere introdotta nelle unità di produzione biologica è pari all'80 % entro il 31 dicembre 2011, al 50 % entro il 31 dicembre 2014 e allo 0 % entro il 31 dicembre 2015.»

Il Regolamento (UE) n. 1364/2013 entra in vigore il 22/12/2013 e si applica a decorrere dal 31/12/2013.